Allegato A) alla delibera di G.M. n. ..... in data .....

Comune di Assoro – (*Prov. Di Enna*)

SERVIZIO FINANZIARIO-PERSONALE

VERIFICA DELLA COERENZA DELLE SPESE DI PERSONALE PER L'ANNO 2020 CON IL LIMITE DELLA MEDIA DEL TRIENNIO 2011-2013

(art. 1, cc. 557 - 557-quater, L. 27 dicembre 2006, n. 296)

N.D.	Voce	Rif. al bilancio / Rif. normativo	Spesa ANNO 2020[1]		
			Spese già impegnate/contratte[2]	Nuove spese programmate	TOTALE
			(1)	(2)	(1 + 2)
	A SOMMARE				
1	Retribuzioni lorde personale a **tempo indeterminato**, compreso il segretario comunale	Int. 01	€. 1.085.976,96	€. 0,00	€. 1.085.976,96
2	Retribuzioni lorde personale a **tempo determinato**	Int. 01	€. 11.109,42	€. 0,00	€. 11.109,42
3	**Collaborazioni coordinate e continuative**	Art. 14, comma 2 L. n. 89/2014 e Art. 1, c. 557-*bis*, L. 296/06	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00
4	Altre spese per personale impiegato con forme flessibili di lavoro		€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00
5	Spese personale utilizzato in convenzione (quota parte di costo effettivamente sostenuto)		€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00
6	Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando		€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00
7	Incarichi dirigenziali *ex* art. 110, comma 1 e comma 2, TUEL	Art. 1, c. 557-*bis*, L. 296/06	€. 19.351,92	€. 0,00	€. 19.351,92
8	Personale degli uffici di staff *ex* art. 90 TUEL	Circ. RGS 9/06	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00
9	Spese per il personale con contratto di formazione e lavoro		€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00
10	Oneri contributivi a carico ente		€. 307.565,94	€. 0,00	€. 307.565,94
11	Spese per la previdenza e l'assistenza delle forze di P.M. e per i progetti di miglioramento della circolazione stradale finanziate con proventi del Codice della strada		€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00
12	IRAP	Int. 07	€. 94.897,24	€. 0,00	€. 94.897,24
13	Oneri per lavoratori socialmente utili		€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00
14	Buoni pasto		€. 4.000,00	€. 0,00	€. 4.000,00

[1] Vanno indicate tutte le somme previste sul bilancio di previsione finanziario dell'esercizio 2020.
[2] Vanno indicate tutte le somme già impegnate sul bilancio per effetto di personale assunto e obbligazioni già contratte con decorrenza 1° gennaio 2020.

COMUNE ASSORO - Prov. di Enna

15	Assegno nucleo familiare[3]	VEDI NOTA	€. 26.089,81	€. 0,00	€. 26.089,81
16	Spese per equo indennizzo		€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00
17	Spese per soggetti utilizzati a vario titolo senza estinzione del rapporto di pubblico impiego in strutture e organismi variamente partecipati o comunque facenti capo all'ente (unioni, istituzioni, consorzi, ecc.)	Art. 1, c. 557-*bis*, L. 296/06	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00
18	Altro		€. 6.500,00	€. 0,00	€. 6.500,00
19	**A) TOTALE SPESE DI PERSONALE (voci da 1 a 18)**		€. 1.555.491,29	€. 0,00	€. 1.555.491,29

N.D.	Voce	Rif. al bilancio / Rif. normativo	Spesa ANNO 2020[4]		
			Spese già contratte[5] (1)	Nuove spese programmate (2)	TOTALE (1 + 2)
	A DETRARRE				
1	Spese per straordinario elettorale a carico di altre amministrazioni	Circ. RGS 9/06	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00
2	Spese sostenute per categorie protette *ex* legge n. 68/1999 (solo quota d'obbligo)	Circ. RGS 9/06	€. 32.796,52	€. 0,00	€. 32.796,52
3	Spese per contratti di formazione e lavoro prorogati per espressa previsione di legge		€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00
4	Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati		€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00
5	Spese per il personale trasferito dalla regione o dallo Stato per l'esercizio di funzioni delegate		€. 332.323,84	€. 0,00	€. 332.323,84
6	Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali	Art. 1, c. 557, L. 296/06	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00
7	Diritti di rogito segretario, incentivi di progettazione, incentivi recupero evasione ICI		€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00
8	Spese per la formazione	Circ. RGS 9/06	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00
9	Spese per missioni	Circ. RGS 9/06	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00
10	Spese per il personale comandato o utilizzato in convenzione da altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso a carico dell'ente utilizzatore		€. 58.000,00	€. 0,00	€. 58.000,00
11	Spese personale stagionale finanziato con quote di proventi per violazioni al C.d.S.		€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00

[3] **NOTA BENE**: la Corte dei conti (SRC Lombardia, Del. n. 28/2019) ritiene che "*le risorse destinate alla erogazione degli assegni per nucleo familiare, di cui all'art. 2 del d.l. n. 69/1988 (convertito dalla legge n.153/1988), non costituiscano "spesa di personale" ai fini del rispetto del limite di finanza pubblica imposto dall'art. 1, commi 557 e 557-quater della legge n. 296/2006*", "*alla luce della natura assistenziale dell'istituto degli ANF, concordemente riconosciuta dalla Corte di Cassazione, e della circostanza che la corrispondente voce di spesa non sia prevedibile e programmabile dall'ente tenuto all'erogazione dell'assegno*".
Ricordiamo peraltro che la RGS nella circolare 9/2006 aveva indicato un primo elenco di tutte le tipologie di spesa da includere nel calcolo e tra queste erano inclusi gli ANF. Inoltre, la Sez. delle Autonomie della Corte dei conti, nella delibera n. 13/2015 non ha escluso gli ANF dalle spese di personale conteggiabili al fine del tetto complessivo.
[4] Vanno indicate tutte le somme previste sul bilancio di previsione finanziario dell'esercizio 2020.
[5] Vanno indicate tutte le somme già impegnate sul bilancio per effetto di personale assunto e obbligazioni già contratte alla data del 1° gennaio 2020.

COMUNE DI ASSORO - Prov. di Enna -

12	Spese per l'assunzione di personale *ex* dipendente dei Monopoli di Stato		€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00
13	Maggiori spese autorizzate, entro il 31 maggio 2010, ai sensi dell'art. 3, c. 120, legge n. 244/2007[6]		€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00
14	Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività di Censimento finanziate dall'ISTAT (circ. Ministero Economia e Finanze n. 16/2012)		€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00
15	Spese per assunzioni di personale con contratto dipendente e/o collaborazione coordinata e continuativa *ex* art. 3-bis, cc. 8-9, D.L. n. 95/2012[7]		€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00
16	Spese per il personale ricollocato *ex* art. 1, c. 424, L. 190/2014		€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00
17	Altro		€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00
18	**B) TOTALE SPESE ESCLUSE (voci da 1 a 17)**		€. 423.120,36	€. 0,00	€. 423.120,36
19	**C) SPESA DI PERSONALE ANNO 2020 (A - B)**				€. 1.132.370,93
20	**D) LIMITE MEDIA DEL TRIENNIO 2011-2013**				€. 1.555.346,00
21	**E) SALDO POSITIVO / NEGATIVO**				€. 422.975,07

Data 14 agosto 2020

Il Responsabile del servizio finanziario/personale

---

[6] **120.** All'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «*Eventuali deroghe ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermi restando i vincoli fissati dal patto di stabilità per l'esercizio in corso, devono comunque assicurare il rispetto delle seguenti ulteriori condizioni:*
a) che l'ente abbia rispettato il patto di stabilità nell'ultimo triennio;
b) che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario;
c) che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto».

[7] **8.** Per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, per le annualità 2012 e 2013 è autorizzata l'assunzione con contratti di lavoro flessibile fino a 170 unità di personale per i comuni colpiti dal sisma individuati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, e fino a 50 unità di personale da parte della struttura commissariale istituita presso la regione Emilia-Romagna, ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del citato decreto-legge. Nei limiti delle risorse impiegate per le assunzioni destinate ai comuni, non operano i vincoli assunzionali di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate dalle unioni di comuni, con facoltà di attingere dalle graduatorie, anche per le assunzioni a tempo indeterminato, approvate dai comuni costituenti le unioni medesime e vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, garantendo in ogni caso il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie. L'assegnazione delle risorse finanziarie per le assunzioni tra le diverse regioni è effettuata in base al riparto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2012. Il riparto fra i comuni interessati avviene previa intesa tra le unioni ed i commissari delegati. I comuni non ricompresi in unioni possono stipulare apposite convenzioni con le unioni per poter attivare la presente disposizione.
8-bis. I comuni individuati nell'allegato 1 al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e le unioni di comuni cui gli stessi aderiscono, per le annualità 2012 e 2013, sono autorizzati ad incrementare le risorse decentrate fino a un massimo del 5 per cento della spesa di personale, calcolata secondo i criteri applicati per l'attuazione dei commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le amministrazioni comunali nel determinare lo stanziamento integrativo devono in ogni caso assicurare il rispetto del patto di stabilità nonché delle disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Gli stanziamenti integrativi sono destinati a finanziare la remunerazione delle attività e delle prestazioni rese dal personale in relazione alla gestione dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici ed alla riorganizzazione della gestione ordinaria.
9. Agli oneri derivanti dal comma 8 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di regione e con i seguenti limiti: euro 3.750.000 per l'anno 2012, euro 20 milioni per l'anno 2013, euro 20 milioni per l'anno 2014, euro 25 milioni per l'anno 2015 ed euro 25 milioni per l'anno 2016.